

Cass. 13 febbraio 2009 n. 3528

Attività sportiva – Predisposizione del campo di gara – Esercizio di attività pericolosa – Danno occorso all'atleta – Responsabilità dell'organizzatore.

La predisposizione, da parte dell'organizzatore, del campo di gara per lo svolgimento di un'attività sportiva, connotata da un'elevata possibilità di incidenti dannosi, è da qualificarsi come esercizio di attività pericolosa, nella misura in cui esponga gli atleti a conseguenze più gravi di quelle che possano essere causate dagli errori dei stessi partecipanti alla competizione.

NATURA DELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL CAMPO DI GARA

di *Anna Cerbara**

SOMMARIO: 1. Il caso di specie. – 2. La responsabilità per esercizio di attività pericolosa – 3. L'attività sportiva come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. – 4. La responsabilità dell'organizzatore dell'evento sportivo

1. La recente pronuncia della Corte di Cassazione, 13 febbraio 2009, n. 3528 offre lo spunto per riflettere sull'incidenza della responsabilità civile nello sport, e – in particolare – sulla responsabilità che incombe sugli organizzatori dell'evento sportivo.

È utile qui precisare come per «*organizzatore*» debba intendersi la persona fisica, giuridica, l'associazione, il comitato che promuove, assumendo tutte le responsabilità nell'ambito del regolamento giuridico dello Stato, l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo.¹

Chiunque organizza una competizione sportiva, quindi, risponde del suo operato davanti alla magistratura ordinaria, sia sotto il profilo civile che penale. Nel momento in cui si promuove o si organizza l'incontro di uno o più atleti al fine di raggiungere

* Studio Legale Formento, Genova. Tutor presso il Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva edizione 2009 dell'Università degli Studi di Milano. Collabora con la Fondazione Genoa 1893. E-mail: annasayan@yahoo.it.

¹ Definizione di P. DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 3, 1971, 418.

un risultato in una o più discipline sportive, prescindendo dalla presenza o meno degli spettatori, vi è un'assunzione di responsabilità civile, penale e amministrativa.² L'organizzatore di una manifestazione sportiva deve quindi, prima di tutto, attenersi al generale principio di comune prudenza, adottando tutte le misure di protezione che riducano la portata dei rischi connessi all'attività sportiva nei luoghi dove si svolge lo spettacolo sportivo.

Sarà l'entità del rischio insito nella singola disciplina sportiva, rapportato all'esigenza del singolo caso concreto, a suggerire le misure più idonee all'organizzatore.

Uno sportivo, guidatore di bob, nel corso delle prove di qualificazione dei campionati italiani, riportava gravi lesioni a causa dell'urto con la testa contro una delle tavolette di contenimento della pista. L'atleta agiva dunque in giudizio nei confronti dell'organizzatore della manifestazione, per chiedere il risarcimento dei danni, e la domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello.

La Suprema Corte, cassando l'impugnata sentenza, accoglieva il ricorso dell'atleta, inquadrando il caso nell'ambito della responsabilità da attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.; secondo i giudici di legittimità, infatti, l'insita pericolosità dell'attività di cui si assume l'organizzazione (nel caso di specie, l'attività sportiva) impone che questa non sia aumentata da difetto od errore nella predisposizione delle misure che devono caratterizzare il campo di gara, così da evitare che si producano anche a carico dello sportivo conseguenze più gravi di quelle normali e prevedibili, che egli accetta come conseguenza degli inevitabili errori del gesto sportivo proprio o altrui.

Si perviene quindi a definire l'attività di organizzazione di una gara sportiva, connotata da elevata possibilità di incidenti dannosi, come esercizio di attività pericolosa, nella misura in cui esponga gli atleti a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori dei partecipanti alla competizione.

2. Tra le varie figure di responsabilità «speciali» previste dal Codice Civile, in base alle quali il danneggiante è chiamato a rispondere del danno cagionato anche in assenza di colpa, ovvero in condizioni addirittura aggravate rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., vi è quella relativa all'esercizio di attività pericolose, prevista e disciplinata dall'art. 2050 c.c.. Ai sensi dell'art. 2050 c.c. chi esercita un'attività pericolosa risponde del danno causato nello svolgimento di essa, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure, l'organizzatore dispone di un certo margine di discrezionalità, facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, anche se tale discrezionalità viene meno quando sia la legge ad imporre di adottare talune misure.³

Il contenuto precettivo della norma, peraltro, non costituisce una ripetizione di quello generale dettato dall'art. 2043 c.c., e ciò sia perché la previsione dell'art.

² G. VALORI, *Il diritto nello sport*, Giappichelli, Torino, 2005, 226.

³ Cass. Civ., sez. III, 2 marzo 2001, n. 3022; Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 2003, n. 7298, in Codice Civile annotato con la Giurisprudenza, Il Sole 24 ore editore, 2008, 2536.

2050 c.c. è del tutto specifica e circoscritta, sia perché si tratta di una responsabilità presunta, incombendo l'onere liberatorio sull'autore del danno ed escludendosi quindi l'onere probatorio da parte di chi sia stato danneggiato.⁴

Per quanto riguarda la qualificazione dell'attività prevista dalla norma, essa può sinteticamente descriversi tramite la seguente proposizione: esercizio ripetuto di atti aventi in se stessi il carattere della pericolosità.⁵ Occorre innanzitutto che si tratti non di un'azione isolata e priva del requisito della continuità, bensì di un insieme di atti costituenti l'esercizio di una vera e propria attività organizzata. Nel concetto di «esercizio», ha rilevanza che il soggetto danneggiante eserciti un'attività qualificata, cioè di un determinato tipo, ritenuto oggettivamente pericoloso, ed inoltre, occorre che il soggetto ponga, in concreto, le proprie energie nella esplicazione di un'attività appartenente a quel tipo.⁶

In secondo luogo, l'attività in esame deve essere contraddistinta dal requisito della pericolosità, il quale può presentarsi sia per la sua natura intrinseca, sia per la natura dei mezzi utilizzati.⁷ Tale duplicità emerge chiaramente dallo stesso testo di legge, il quale appunto parla di «attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati».

La «pericolosità» consiste nella particolare possibilità di arrecare danno agli altri, in quanto considerata come notevole potenzialità di danno superiore al normale.⁸ Inoltre, la pericolosità, oltre a costituire il presupposto della responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., costituisce anche il parametro su cui si fonda la presunzione di responsabilità e, di conseguenza, l'onere della prova liberatoria sulle misure idonee adottate.

Il concetto di pericolosità va quindi posto entro limiti restrittivi, e va osservato in un momento anteriore rispetto al caso concreto di applicazione, cioè rispetto all'evento di danno.

Deve quindi accertarsi se, prima del fatto dannoso, l'esercizio dell'attività rilevava una notevole potenzialità di danno superiore al normale, in base ad una potenzialità d'intrinseca pericolosità desumibile dal criterio dell'*id quod plerumque accidit*.⁹ Inoltre la pericolosità ex art. 2050 c.c. deve essere considerata connaturale all'esercizio dell'attività, ovvero una pericolosità insita oggettivamente ed inscindibilmente con l'esercizio; in questo senso, la colpa consisterà nella mancata previsione della pericolosità, insita oggettivamente nell'esercizio, ovvero in una mancanza di diligenza dovuta, che ha indotto a non adottare le misure idonee che il caso concreto richiedeva.

A fronte di quanto sopra esposto, la particolare responsabilità in esame va sicuramente qualificata come presunta:¹⁰ infatti è posto a carico del danneggiante,

⁴ M. POGLIANI, *Responsabilità e risarcimento dell'illecito civile*, Giuffrè, Milano, 1969, 139.

⁵ M. COMPORI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Jovene, Napoli, 1965, 291.

⁶ E. BONVICINI, *La responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, II, 1971, 704.

⁷ V. ROPPO, *Istituzioni di diritto privato*, Monduzzi, Bologna, 1998, 521.

⁸ R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile (voce)*, in *Noviss. Dig. It.*, XV, 1968, 647.

⁹ E. BONVICINI, *La responsabilità civile*, cit., 705.

¹⁰ Cass. Civ., sez. III, 4 maggio 2004, n. 8457, in *Foro It.*, I, 2004, 2378.

al fine di consentirgli l'esonero dall'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, l'onere della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Si tratta, evidentemente, di una prova assai rigorosa, in quanto ha ad oggetto non tanto la dimostrazione dell'incolpevole attività posta in essere dal soggetto in occasione del verificarsi del danno, bensì la dimostrazione che egli aveva preventivamente adottato tutte quelle precauzioni che potevano e dovevano ritenersi sufficienti e necessarie ad impedire l'accadimento dannoso.

3. La giurisprudenza ha in più occasioni applicato la norma dell'art. 2050 c.c. alle attività sportive, in modo da fondare una responsabilità sia nei confronti dei terzi che nei confronti dei partecipanti all'evento, al fine di garantire agli stessi l'incolumità e la sicurezza in tutto l'arco temporale di svolgimento della manifestazione.¹¹

Considerando, però, che l'attività di organizzazione di attività sportive presenta caratteristiche neutre, si è potuta sostenere l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. nei confronti dell'organizzatore di spettacoli sportivi nel caso in cui è stato possibile identificare, con una valutazione *ex ante*, una potenzialità dannosa dell'attività svolta.

In queste ipotesi, il concetto di fatto dannoso, produttivo dell'obbligo di riparare, risulta essere più ampio della nozione di fatto illecito, sancito nell'art. 2043 c.c., in quanto il dovere di riparazione viene collegato anche a fatti che non rivestono la qualifica di illiceità, e cioè non dipendono dal dolo o dalla colpa del soggetto.¹² Al fine di individuare le varie discipline da considerare pericolose, in ragione dei rischi prospettabili per i partecipanti o per il pubblico o i terzi non spettatori, non si è fatto riferimento ad una generica probabilità di danno, insita in ogni attività, ma ad una specifica e più sicura probabilità derivante dalla natura dell'attività medesima e dai mezzi adoperati.

Perché una determinata pratica sportiva possa rientrare nell'ambito delle attività pericolose si dovrà quindi applicare, volta per volta, un criterio di ordine quantitativo o statistico, relativo alla pericolosità dei diversi tipi di attività, da accertare mediante una valutazione *ex ante*, e non con un giudizio *ex post* basato sulla gravità del danno verificatosi concretamente.¹³ A tale riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la pericolosità dell'attività esercitata deve essere valutata in base alle concrete circostanze di fatto in cui si è svolta, tenendo conto insieme della specifica capacità di chi è chiamato ad agire e della potenzialità di danno che essa comporta.¹⁴

¹¹ Corte di App. Milano, 30 marzo 1990, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 4, 1990, 495, la quale ha osservato che «l'obbligo di garantire il godimento dello spettacolo include certamente il dovere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare l'incolumità degli spettatori. Si tratta di una misura accessoria rispetto a quella principale di fornire lo spettacolo».

¹² M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Wolters Kluwer Italia, Roma, 2008, 495.

¹³ C. SALVI, *Responsabilità Extracontrattuale* (diritto vigente), in *Encicl. Dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1233.

¹⁴ Tra le altre, Cass. Civ., 9 aprile 1999, n. 3471, in *Danno e Resp.*, n. 6, 1999, 656; Cass. Civ., 26 aprile 2004, n. 7916, in *Giust. Civ.*, Mass., n. 4, 2004.

La scelta di ricomprendere tra le «attività pericolose» le discipline agonistiche, assume notevole rilevanza sul piano fattuale; invero, il rispetto del generale principio del *neminem laedere*, posto a garanzia di diritti primari e assoluti, verrebbe ad assumere, nei riguardi dell'organizzatore di manifestazioni sportive, connotati di particolare rigosità, imponendo loro di improntare la loro condotta alla massima diligenza e prudenza.¹⁵

Dal punto di vista processuale, poi, l'organizzatore avrebbe l'obbligo di dimostrare, a fini liberatori, di avere adottato tutte le misure idonee per evitare danni ai partecipanti e ai terzi.

Nel determinare la portata dell'art. 2050 c.c., la dottrina¹⁶ ha precisato che l'applicazione della norma non si può estendere né ai danni, pur verificatisi durante lo svolgimento di un'attività pericolosa, ma non causati dalle caratteristiche che la rendono tale, né a quelli causati da un'attività resa pericolosa non dalla sua natura o da quella dei mezzi impiegati, ma dai caratteri della condotta di chi la esercita. Tali principi risultano applicabili anche alle attività sportive; conseguentemente, il richiamo all'art. 2050 c.c. può essere effettuato anche allorquando soggetti non muniti di una qualifica imprenditoriale organizzino, una tantum, una singola gara o manifestazione sportiva.¹⁷ Dal canto suo, la giurisprudenza ha sempre manifestato una certa diffidenza nell'applicare l'art. 2050 c.c. ai danni patiti dagli atleti durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, ritenendo che gli iscritti, ponendo in essere la propria attività, accetterebbero il rischio a questa connesso.¹⁸

Questo atteggiamento derivava dalla considerazione secondo la quale, in virtù dell'accettazione del rischio, da parte di coloro che partecipano all'attività agonistica, dei danni rientranti nell'alea normale del gioco, gli organizzatori, al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti, avrebbero il solo onere di dimostrare di aver adottato le normali cautele atte a contenere il suddetto rischio nei limiti della specifica attività sportiva¹⁹ in quanto, d'altro canto, non potrebbero assolutamente controllare il comportamento dei singoli partecipanti.²⁰

Deve pertanto ritenersi che l'incidenza dell'accettazione del rischio sull'individuazione della disciplina applicabile nei rapporti tra organizzatore e agonista, trovi il suo fondamento nel fatto che, tra i soggetti protetti dall'art. 2050 c.c., non possono ricomprendersi coloro che con la loro condotta contribuiscono

¹⁵ In questo senso, G. VIDIRI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. Civ.*, II, 1994, 203.

¹⁶ M. CONFORTI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Jovene, Napoli, 1965, 182.

¹⁷ B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Giuffrè, Milano, 2002, 35.

¹⁸ F. DI CIOMMO, *Il punto sulla R.C. dell'organizzatore di eventi sportivi e sui (nuovi?) rapporti tra CONI e Federazioni alla luce del d.lgs. 242/1999*, in *Danno e Resp.*, n. 6, 2000, 614.

¹⁹ Cass. Civ., 20 febbraio 1997, n. 1564, relativa ad una gara di sidcross, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 2, 1997, 229.

²⁰ Cass. Civ., 27 ottobre 2005, n. 20908, in *Foro It.*, I, 2006, 1465, secondo cui «sarebbe irrazionale escludere dalla teoria del rischio accettato quelli che, per ragioni di indispensabile servizio, strettamente inerente allo svolgimento della gara (arbitri, guardiaporte, guardialinee, meccanici, tecnici, ecc.) si trovino al centro della competizione necessariamente esposti, quindi, alla eventuale violenza o pericolosità dello scontro tra atleti».

allo svolgimento dell'attività ovvero, come nel caso degli atleti, pongono in essere tale attività.²¹

Ne deriva che, se non emergono specifici profili di responsabilità nell'attività dell'organizzatore della competizione sportiva, deve escludersi a monte che l'inevitabile rischio accettato dagli atleti consenta di ritenere pericolosa la propria condotta.

In particolare, la giurisprudenza ha più volte ravvisato il carattere della pericolosità nell'organizzazione e gestione di alcuni eventi sportivi: a) negli sport a violenza necessaria, come ad esempio la boxe e l'attività venatoria;²² b) negli sport che utilizzano mezzi a motore, come l'automobilismo²³ e il motociclismo, ed anche lo sci nautico; c) relativamente allo sci, mentre è particolarmente dibattuta la questione della pericolosità intrinseca degli sport invernali, costante orientamento sostiene la qualificazione dell'attività di gestione degli impianti di risalita in termini di attività pericolosa;²⁴ d) per quanto riguarda il calcio, la natura di attività pericolosa è stata sostenuta sulla base del numero di spettatori che tale sport riesce a convogliare all'interno degli stadi.²⁵

Nei confronti degli spettatori, invece, un orientamento maggioritario ha ritenuto di

²¹ G. DE MARZO, *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo*, in *Danno e Resp.*, n. 4, 1997, 455.

²² Cass. Civ., 30 novembre 1977, n. 5222, in *Mass. Giust. Civ.*, n. 11, 1977, 2099.

²³ Corte di App. Milano, 2 giugno 1982, in *Giust. Civ., Rep.*, v. *Responsabilità civile*, 1981, 3450; in dottrina, si veda A. ARIENZO, *Disciplina giuridica delle competizioni automobilistiche*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1, 1962, 19; B. e F. PAGLIARA, *Rilevanza della responsabilità civile dello sport*, in *Dir. prat. Ass.*, n. 1, 1990, 63.

²⁴ Cass., 26 aprile 2004, n. 7916, in *Resp. Civ.*, n. 1, 2004, 76; nel caso di specie la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del padre di una bambina che, mentre sciava, aveva riportato lesioni fisiche a causa dell'urto contro un paletto di ferro, posto al termine di una pista riservata ai bambini, utilizzato per determinare la via di accesso allo skylift, aveva sottolineato l'errore della Corte d'Appello per non aver valutato se potesse qualificarsi come pericolosa l'attività di gestione dell'impianto, con particolare riferimento alle modalità concrete con cui era esercitata tale attività.

²⁵ Trib. Milano, 21 settembre 1998, n. 10037, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 2, 1999, 556; Trib. Ascoli Piceno, 13 maggio 1989, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 4, 1989, 497, secondo cui «l'attività calcistica e la gestione di uno stadio costituiscono attività pericolose, ciò imponendo l'adozione di particolare misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti del pubblico». Inoltre, Trib. Torino, 11 novembre 2004, in *Danno e Resp.*, n. 7, 2006, 767; nel caso oggetto della pronuncia, il giudice ha affermato la responsabilità della società di calcio Juventus per i danni subiti da un tifoso per le lesioni personali subite durante lo svolgimento della partita di calcio Juventus – Roma, disputatasi allo stadio Delle Alpi di Torino, il quale era stato oggetto del lancio di un ordigno fumogeno proveniente dalla opposta tifoseria. Il magistrato torinese, partendo dalla considerazione che l'attività organizzativa di una manifestazione sportiva sia da qualificarsi come attività pericolosa, ha fondato la responsabilità della Juventus sulla mancata scelta, da parte della stessa, di far disputare l'incontro in una struttura diversa dallo Stadio delle Alpi, in quanto quest'ultima, al tempo della gara, era una «struttura priva di oggettive caratteristiche di sicurezza, nel quale all'indubbio pregio architettonico non corrisponde adeguata preclusione di un fenomeno – il lancio di oggetti dai settori prossimi e da quelli sovrastanti – dal quale non si può prescindere, in quanto prevedibile, nella ripartizione delle tribune e nella stessa strutturazione dell'impianto».

qualificare l'attività dell'organizzatore come pericolosa.²⁶ Come si preciserà meglio in seguito, infatti, l'organizzatore dovrà assicurare allo spettatore da un lato, la prestazione pattuita (ovvero il diritto al godimento dello spettacolo sportivo) e dall'altro, dovrà tenerlo indenne da qualsiasi danno che possa verificarsi per non aver adottato le misure idonee ad evitarlo.

Inoltre, nell'adempimento dei doveri posti a suo carico, l'organizzatore dovrà anche garantire la presenza delle Forze dell'Ordine, le quali devono collaborare con l'organizzatore nel caso in cui le intemperanze del pubblico possano turbare o mettere in pericolo il corretto andamento della competizione e l'incolumità della generalità degli spettatori.²⁷

4. L'accertamento della responsabilità dell'organizzatore di gare sportive e l'individuazione dei suoi limiti, rappresentano uno dei profili più discussi della problematica relativa alla responsabilità sportiva, sia in dottrina che in giurisprudenza.

La responsabilità civile dell'organizzatore può derivare, *in primis*, da un inadempimento contrattuale: autorevole dottrina,²⁸ a questo proposito, ha affermato che verso gli spettatori paganti l'organizzatore ha una responsabilità di natura contrattuale, in virtù dell'obbligazione assunta di fornire loro, attraverso il corrispettivo dell'acquisto del biglietto, una prestazione (lo svolgimento della manifestazione), tenendoli anche indenni da pericoli e rischi. In particolare, mediante l'acquisto del biglietto si instaurerebbe fra organizzatore e spettatore un contratto innominato – il contratto di spettacolo – in forza del quale lo spettatore medesimo, oltre all'obbligazione principale di assistere alla manifestazione sportiva, avrebbe diritto a pretendere di essere tenuto indenne dai possibili pericoli connessi all'attività cui assiste.

La possibilità di cumulo è considerata ammissibile, nel caso in cui un unico comportamento, risalente allo stesso autore e quindi, configurante un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo non solo di specifici diritti derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti, tra cui, sicuramente, quello di non subire pregiudizio all'incolumità personale.²⁹ La responsabilità è di natura esclusivamente extracontrattuale nei confronti, invece, delle persone estranee alla gara, abusive o non paganti: tali soggetti trovano ugualmente tutela in base al principio del *neminem laedere*.³⁰ Rispetto a questi ultimi, infatti, non esiste alcun obbligo contrattuale, e l'organizzatore è responsabile

²⁶ G. DE MARZO, *Responsabilità civile dell'organizzatore di competizioni sportive nei confronti degli spettatori: clausola generale di responsabilità e art. 2050*, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 2, 1992, 268; G. CONRADO, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 1, 1991, 3.

²⁷ B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, cit., 133.

²⁸ G. GIANNINI, *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 2, 1986, 281.

²⁹ R. GIAMPETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Liguori Editore, Napoli, 2002, 164.

³⁰ G. STIPO, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 1, 1961, 43.

solidalmente ed unicamente per fatti propri e dei suoi collaboratori nei cui confronti deve esercitare poteri di controllo e di vigilanza.

Sull'organizzatore fanno poi carico una serie di obblighi di carattere generale, il cui adempimento, se non garantisce del tutto dai rischi connessi alla pratica sportiva vale, quanto meno, a ridurne drasticamente la portata. In primo luogo, un organizzatore di manifestazioni sportive deve controllare l'idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva, nonché la regolarità amministrativa della gara, garantendo in questo caso, in via civilistica, sia l'incolumità dei terzi sia il loro affidamento – quale sponsor o scommettitori, per esempio – circa la correttezza formale della manifestazione.

Inoltre, a carico dell'organizzatore, e ottenuta l'omologazione da parte della federazione sportiva competente, vi è anche l'obbligo di manutenzione del luogo destinato alla gara, per conservarlo nello stato in cui si trovava al momento della concessione dell'omologazione,³¹ ed impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per lo svolgimento delle gare stesse.

Sempre in relazione ai luoghi, l'organizzatore deve preoccuparsi di segnalare adeguatamente il tracciato di gara,³² di apprestare le dovute misure per un tempestivo ed adeguato soccorso degli atleti, di mettere a disposizione luoghi conformi alle misure di sicurezza richieste da leggi o regolamenti.

Altro onere a carico dell'organizzatore dell'evento sportivo, è sicuramente quello di controllare l'adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti, nonché curarsi della sicurezza di ogni altro partecipante, quali direttori di gara, arbitri, volontari e quant'altro (garantendo così l'incolumità dei partecipanti alla gara ed anche dei terzi).

Quando infatti l'attività sportiva comporta l'utilizzo, da parte degli atleti, di mezzi tecnici, l'organizzatore che predispone tali strumenti deve fare sì che questi siano conformi ai dettami dei regolamenti federali in relazione ai loro requisiti; deve assicurarsi che siano efficienti e sicuri e inoltre che vengano apprestate tutte le tutele per evitare il verificarsi di fatti dannosi.³³ Qualora l'atleta si serva di un

³¹ Sull'omologazione del luogo destinato allo svolgimento della competizione sportiva, cfr. Cass., 23 giugno 1999, n. 6400, in *Corr. Giur.*, n. 1, 2000, 74. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato la responsabilità diretta del CONI per i danni riportati da una concorrente in gara sciistica, svoltasi su pista omologata dalla FIS (Federazione Italiana Sport Invernali), in conseguenza di un incidente verificatosi per il mancato rispetto di prescrizioni tecniche, aventi natura di norme interne (quali la mancanza di zone di caduta, all'esterno delle curve, prive di ostacoli, e d'idonea protezione di quelli contro i quali i concorrenti possono essere proiettati), che il collaudatore della pista appartenente alla Federazione sportiva di settore avrebbe dovuto accertare in sede di omologazione.

³² Trib. Busto Arsizio, 22 febbraio 1982, n. 240, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 4, 1982, 570. Nel caso di specie, la gara motociclistica si svolgeva su un percorso di campagna e tra i boschi; a causa della negligente segnalazione del tracciato, un concorrente imboccava un sentiero estraneo al percorso di gara e, avvedutosi dell'errore, invertiva il senso di marcia andando a scontrarsi frontalmente con un altro concorrente.

³³ G. VIDIRI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. Civ.*, II, 1994, 200.

proprio strumento tecnico, l'organizzatore ha il compito di verificarne la regolarità, ma si libererà da un'eventuale responsabilità, qualora si verificano fatti dannosi, nel caso di condotte dolose dell'atleta tese a eludere il controllo.³⁴ In relazione, in particolare, allo svolgimento di determinate attività sportive, quali, ad esempio, le gare automobilistiche, l'organizzatore deve attivarsi e richiedere le necessarie e preventive autorizzazioni della pubblica sicurezza. La mancanza dell'autorizzazione non è peraltro decisiva ai fini dell'accertamento di un'eventuale responsabilità civile dell'organizzatore per i danni verificatisi a concorrenti o a terzi nell'espletamento della gara, essendo necessaria la presenza di una condotta colposa, la cui sussistenza in concreto non può essere unicamente riferita all'elemento formale della mancanza di autorizzazione.

L'organizzazione di un evento sportivo in assenza di autorizzazione, infatti, determinerà una responsabilità amministrativa a carico dell'organizzatore, ma non potrà essere elemento in sé sufficiente a condurre all'affermazione di una responsabilità aquiliana dell'organizzatore per i danni subiti da atleti o da terzi nello svolgimento di una gara.³⁵

Sarà necessario, in concreto, accertare che l'organizzatore abbia predisposto tutte le misure precauzionali atte a prevenire gli eventi dannosi per gli atleti e per i terzi ed abbia rispettato tutte le disposizioni in tema di pubblica sicurezza.³⁶ Deve quindi farsi riferimento ai criteri di normale prudenza e diligenza, spesso coincidenti con il rispetto delle regole tecniche della disciplina sportiva oggetto di organizzazione; gli obblighi a carico dell'organizzatore si estendono poi dal rispetto delle prescrizioni di legge in senso stretto a quelle regolamentari, alle circolari o ad altre disposizioni emesse dall'autorità amministrativa a tutela degli interessi della collettività.

Non meno importanti sono poi le prescrizioni relative alla salute degli atleti; l'organizzatore deve infatti controllare che l'atleta sia in condizioni psicofisiche idonee per affrontare la gara (garantendo così la salute degli atleti, avvalendosi in questo caso degli organi medico-federali preposti al controllo dei gareggianti).³⁷

La completezza degli accertamenti sanitari, cui le singole federazioni sottopongono i loro atleti, esime da qualsiasi responsabilità l'organizzatore che si attiene all'esito di tali accertamenti.

Quando però non vi sia una diagnosi «federale», o circostanze sopravvenute facciano venir meno la validità del responso federale, o incidenti prossimi alla competizione abbiano inciso negativamente sulla salute dell'atleta, incombe sull'organizzatore l'obbligo di verificare con un sanitario, preferibilmente un medico sportivo, le reali condizioni fisiche e di salute dell'atleta, attenendosi rigorosamente all'esito della verifica. In ogni caso, l'organizzatore dovrà vietare all'atleta di gareggiare

³⁴ Così P. DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, cit., 425.

³⁵ V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Giuffrè, Milano, 1984, 117.

³⁶ R. GIAMPETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, cit., 159.

³⁷ In questo senso G. CONRADO, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, cit., 8.

nel caso in cui abbia conoscenza delle sue non ottimali condizioni fisiche.³⁸ Infine, di non secondaria importanza è l'onere di predisporre gare tra atleti di pari esperienza e capacità,³⁹ in modo da evitare che il differente valore dei contendenti possa costituire, in particolare negli sport violenti e altamente rischiosi, un pericolo per la stessa incolumità fisica degli atleti meno dotati.

Tornando alla pronuncia oggetto del presente commento, secondo la Suprema Corte l'organizzatore dell'evento sportivo, anche nella predisposizione del campo di gara, deve evitare che lo stesso configuri un elemento di pericolosità per la competizione che vi si deve svolgere. In relazione alla qualificazione, in termini di pericolosità o meno, dell'attività sportiva oggetto della competizione, l'attività di predisposizione del campo di gara potrà qualificarsi pericolosa o non. Tale decisione specifica in modo chiaro che l'onere dell'organizzatore non si ferma all'adozione delle normali cautele, atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività agonistica e nel rispetto dei relativi regolamenti, così come aveva affermato la Corte d'Appello, la quale aveva dato ragione all'organizzatore sostenendo che l'attore non aveva provato il fatto imputabile ad un'omissione degli organizzatori. L'organizzatore infatti, nel caso di un'attività sportiva che sia caratterizzata, secondo esperienza, da un'elevata possibilità di incidenti dannosi, non solo per chi vi assiste, ma anche per gli atleti che vi partecipano, deve far sì che tale pericolosità non sia aumentata da difetto od errore nella predisposizione delle misure che devono connotare il campo di gara, in modo che si producano anche a carico dell'atleta conseguenze più gravi di quelle normali.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, in quanto quest'ultima non aveva risolto la questione se la predisposizione del campo di gara da parte dell'organizzatore, consistente nell'adozione di tavole di legno di contenimento della pista, diretta proprio ad evitare il pericolo della fuoriuscita del mezzo e dell'atleta dalla pista, in caso di sbandamento del veicolo, avesse accentuato la pericolosità del campo di gara.

Doveva quindi valutarsi, nel caso di specie, se l'organizzatore avesse avuto cura di scegliere ripari non pericolosi in sé o se, non potendo utilizzarne altri, avesse avuto cura di renderli inoffensivi.

Alla luce di quanto sovraesposto, si può ritenere che la giurisprudenza sia sempre più propensa a superare l'iniziale ostilità dimostrata nell'applicare l'art. 2050 c.c. ai danni sofferti dall'atleta e prodottisi nell'ambito della competizione sportiva: difatti, non vi è più un'esclusione automatica di tali situazioni in base all'accettazione del rischio operata dall'atleta per poter partecipare alla gara, bensì il monito a valutare la pericolosità dell'attività dell'organizzazione caso per caso, in relazione alla disciplina sportiva a cui l'organizzazione è diretta.

Questo nuovo orientamento non è altro che una conseguenza dell'organizzazione della società moderna, in cui, soprattutto nell'ambito delle attività imprenditoriali o delle c.d. attività rischiose, si preferisce ricorrere, piuttosto che al concetto di

³⁸ V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 127.

³⁹ R. BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, Cedam, Padova, 1999, 103.

colpa come criterio di responsabilità, a quello di rischio, inteso come accettazione preventiva degli eventuali eventi dannosi, da parte dei soggetti (ed in particolare degli operatori economici) che svolgono determinate attività.

Ad avviso di chi scrive, l'orientamento che emerge dalla sentenza in commento, sembra essere forse eccessivamente rigoroso nei confronti degli organizzatori, *in primis* considerando l'accettazione del rischio che l'atleta opera nel momento in cui sceglie di partecipare ad una competizione sportiva.

Pur tenendo presente il generale principio del *neminem laedere*, e considerando che, a causa del rilevante peso economico assunto dal fenomeno sportivo al giorno d'oggi, è da valutarsi con favore l'affermazione di responsabilità dell'organizzatore, ai sensi dell'art. 2050 c.c., per i danni occorsi ad uno spettatore nel corso di una manifestazione sportiva, altrettanto non può dirsi nel caso in cui i danni si manifestino, come nel caso di specie, nei confronti di un atleta, impegnato in una competizione sportiva di per sé pericolosa.

La Corte, inoltre, avrebbe dovuto valutare con maggior rigore, oltre all'incidenza causale della presenza e composizione delle tavole di contenimento della pista, anche degli altri elementi, quali l'erronea manovra del guidatore del bob, in assenza della quale lo scontro con la tavola non si sarebbe verificato, nonché il casco e il materiale con cui era fabbricato, e la sua idoneità a preservare il capo dell'atleta. Non bisogna infatti dimenticare che l'azione fondata sullo schema di responsabilità previsto dall'art. 2050 c.c. richiede che il danneggiato provi il nesso di causalità, seppur in relazione al generico esercizio dell'attività svolta. Il Giudice è quindi chiamato a considerare se l'evento lesivo si ponga come probabile conseguenza dell'attività pericolosa. Ma se, come nel caso di specie, interviene un elemento idoneo ad interrompere il nesso di causalità – quale può considerarsi l'erronea manovra del guidatore del bob – allora tale elemento andrà valutato come causa estranea, non imputabile alla sfera giuridica dell'organizzatore, il quale ultimo dovrà andare esente da responsabilità per i danni occorsi all'atleta.

Qualora si affermasse un orientamento tanto rigoroso in relazione alla responsabilità degli organizzatori nei confronti degli atleti, vi sarebbe il rischio di veder ridurre le attività di organizzazione di eventi sportivi proprio per la soglia di responsabilità richiesta ai soggetti che intendono intraprendere tali attività, non solo nei confronti dei terzi, come è giusto che sia, ma anche nei confronti degli partecipanti alle competizioni, la cui accettazione del c.d. rischio sportivo sarebbe priva di significato, a fronte di una tale responsabilità sancita a carico degli organizzatori.